

allegato 1 all'atto di registrazione
Pordenone il 29/05/2025 al
n° 964 Mod. 3 con
liquidati € 200,00 di cui
per imposta IPOT. € STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

La Tribù di Sammy ODV



Art. 1 - Costituzione, denominazione

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e s.m. (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) un'associazione denominata: **"La Tribù di Sammy"** (d'ora in poi Associazione) apartitica e aconfessionale.

A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS) e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella propria denominazione sociale l'Acronimo ODV.

Art. 2 - Utilizzo dell'acronimo ODV

L'Associazione, nel caso di iscrizione al RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'acronimo ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del CTS.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del CTS, non comporta modifica statutaria, ma solo le previste comunicazioni agli uffici competenti.

Art. 3 - Sede, durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Fontanafredda in via Brugnera 45.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea Ordinaria sedi secondarie, amministrative, locali. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è formato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte a sostenere, promuovere e difendere i diritti degli animali (con particolare attenzione ai cani di ogni razza). L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere attività a favore degli animali liberi, abbandonati o ospiti di strutture pubbliche o private, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
- promuovere iniziative sociali in collaborazione con gli Enti Pubblici per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani e di altri animali d'affezione;

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- c) sostenere persone singole o altre associazioni in difficoltà per la cura e il mantenimento di animali d'affezione (in via prioritaria cani di ogni razza);
- d) custodire animali (nello specifico cani di ogni razza) vittime di maltrattamenti e/o posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria;
- e) difendere gli animali (con particolare attenzione ai cani di ogni razza) da ogni crudeltà ed abuso, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti della Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela di animali;
- f) promuovere l'educazione e la cultura cinofila ed etologica;
- g) combattere il randagismo in ogni sua forma, soccorrendo gli animali vittime di questo fenomeno e provvedendo al recupero fisico e alla riabilitazione comportamentale, al fine di un adeguato inserimento nelle nuove famiglie, garantendo le cure veterinarie, le sterilizzazioni, il sostentamento (cibo, stalli, farmaci, strumenti di gestione e i trasporti);
- h) sensibilizzare, fornire educazione e assistenza pre e post adozione;
- i) finanziare la formazione di educatori, addestratori e istruttori cinofili riconosciuti per il perseguimento dell'attività di interventi assistiti con animali (IAA) che metteranno gratuitamente il loro tempo a disposizione, con una durata da definirsi in base al progetto e al luogo di destinazione;
- j) creare progetti in collaborazione con enti e associazioni volti alla promozione di un rapporto consapevole rispettoso tra animali e umani;
- k) sviluppare i fini istituzionali anche tramite mezzi social e online;

L'associazione, svolgendo uno o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche di utilità sociale mediante il compimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità e di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività ed iniziative di raccolte fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nelle forme, nelle condizioni, nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla disciplina applicabile. La determinazione di tali "attività diverse" è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea degli Associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del CTS, da ogni altro criterio stabilito dal predetto codice, e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà inoltre collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto in proposito dal CTS e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



[Vertical handwritten notes on the right margin]

[Handwritten note at the bottom left]

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 5 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Associati

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Il numero degli Associati è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Associati le persone fisiche o anche altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e le finalità, che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Onorari: persone che si sono distinte per particolari meriti, caratteristiche, qualità o comportamenti;
- Ordinari: soggetti diversi dai precedenti.

Art. 7 - Requisiti e modalità di adesione

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come Associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo apposita domanda, ed impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a Associato presentata da un minore di età, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Questi ultimi avranno il diritto di voto in Assemblea fino al compimento del diciottesimo anno di età dell'Associato. Al compimento della maggiore età l'Associato acquisirà il diritto ad essere candidato, nel rispetto dei requisiti previsti dalle singole cariche, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Debra Tura

Maria Bort

R. M.

Morano Deme

Giancarlo

Anna C...

Federico

Luca...

Stefano...

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato anche a mezzo mail.

La validità della qualifica di Associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo annota i nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

L'eventuale reiezione della domanda dovrà essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Art. 9 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati, a prescindere dalla categoria, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Ogni Associato, purché iscritto nel libro degli Associati da almeno 3 (tre) mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se di maggiore età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Gli Associati hanno diritto ad esaminare i Libri Sociali obbligatori previa richiesta scritta da far pervenire a mezzo raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima. La visione dei predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio dell'Associazione. Gli Associati sono tenuti alla riservatezza su fatti, documenti ed informazioni di cui vengono a conoscenza in tale accesso e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rilevazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso l'Associazione potrà richiedere all'Associato la sottoscrizione di un impegno a non utilizzare le informazioni ed i documenti appresi per attività concorrenziali.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Gli Associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 10 – Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato si perde per:

- decesso;
- recesso;
- decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;
- esclusione;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Tale contestazione può avvenire anche mezzo mail. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli Associati che sarà convocata. Fino a tale data il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro degli Associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'Associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. In entrambe i casi l'Associato dovrà restituire la tessera sociale.

L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza dell'Associato senza necessità di alcuna formalità.

Il recesso, l'esclusione o la decadenza dell'Associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita nell'Associazione.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo ove nominato

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Debono

Moretto Deuse

Guido Deuse

Form. 10 Anelli

Autofocato

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene il libro degli associati, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - L'Assemblea

L'assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa e che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o il 10% (dieci per cento) degli associati in regola con il versamento della quota associativa ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da affiggere nella bacheca della sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione può essere portato a conoscenza degli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Gli indirizzi utilizzati dovranno essere quelli comunicati dagli associati in sede di presentazione della domanda di ammissione o di eventuali loro variazioni tempestivamente comunicate.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'orario della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti da trattare.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea degli Associati anche a distanza, in video o teleconferenza a condizione che sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota a distanza.

L'assemblea nomina un Segretario e, ove necessario, gli scrutatori.

Tutte le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli Associati, sono pubblicizzate agli Associati con l'esposizione per 15 (quindici) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata, anche tramite videoconferenza, almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e di Controllo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- approva l'eventuale bilancio sociale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuali azioni di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione degli Associati;
- si esprime, quale autorità di ultima istanza, sui reclami avverso il rigetto del Consiglio Direttivo alle domande di ammissione dei nuovi soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Art. 14 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, e fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati, anche tramite videoconferenza, almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della società ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea degli Associati. I suoi membri rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo decada, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea degli Associati entro 15 giorni per provvedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito presso la sede dell'Associazione.

[Signature]
Leone

[Signature] R. AA Morretto Deuse
Main Burt

[Signature] Giorgio Barberi

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione anche a mezzo mail o altro strumento informatico. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

L'organo di amministrazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- predispone bilancio di esercizio o rendiconto;
- predispone l'eventuale bilancio sociale;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati, ivi compresa la determinazione delle quote associative annuali;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati;
- compie tutti gli atti e le operazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolta e favore dell'Associazione;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordina le stesse;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'organo di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. La convocazione avviene con comunicazione scritta da spedirsi anche tramite strumenti informatici, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. È ammessa la partecipazione dei componenti anche a distanza, in video o teleconferenza.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del segretario o da chi ha svolto le funzioni di Segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 16 - Presidente

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo ed in casi eccezionali, di necessità ed urgenza ne assume i poteri. In tale caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 17 - Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, venga redatto in conformità a quanto previsto dalle linee guida del CTS.

Nei casi previsti dal CTS, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legati ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere le funzioni di revisore legale dei conti.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea degli Associati. Nomina al suo interno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica 3 (tre) anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione. Devono adempiere al loro dovere con professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste dall'articolo 2399 del c.c.

Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del c.c.

Dopo ogni seduta dell'Organo di Controllo viene predisposto il verbale che deve essere trascritto nell'apposito libro custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 19 - Libri Sociali

Mania Bue *[Signature]* *R. M. Florento Denise* *[Signature]* *[Signature]*

Samuel Berleand Bobbe. Susie Helen ~~Edna~~

- ...nti
...ntrolo
...nti a
...tivo e

09

20

e Jas

Four

Q

✓

2

defect

Am

Debra J. Jensen

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 22 – Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, registrati mobili e beni mobili, I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentate. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con finalità analoghe, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/201.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

